



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Annullamento parziale dei debiti di importo residuo fino a Euro 1.000,00 ai sensi della Legge Finanziaria n. 197 del 29 dicembre 2022. Comunicazione di non adesione allo stralcio automatico parziale dei ruoli (da sottoporre a ratifica della Giunta camerale).

Il Presidente

Visto l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che stabilisce le attribuzioni delle Camere di Commercio;

Visto l'articolo 29, comma 4, lettera c) dello Statuto modificato dal Consiglio camerale con deliberazioni n. 2 e 3 del 18 febbraio 2013 e n. 6 del 31 agosto 2015 il quale dispone che *"Il Presidente (...) provvede, in caso di necessità e urgenza, agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta medesima nella prima riunione utile (...)";*

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 359 dell'11/5/2001, ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 580/1993, al pagamento del diritto annuale alle camere di commercio;

Tenuto conto che l'art. 8 del Decreto del Ministero delle attività Produttive, n. 54 del 27 gennaio 2005, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge n. 27 del 21/02/2003", dispone che *"Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'art. 4 del presente regolamento (...)";* e l'art. 10 altresì dispone che *"L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avviene la violazione";*

Visti la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale" e il D.P.R. n. 571/1982 "Norme per l'attuazione degli articoli 15 ultimo comma e 17 penultimo comma della Legge n. 689/1981 concernente modifiche al sistema penale";

Preso atto che l'articolo 1, comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 1° gennaio 2023, dispone per i debiti di importo residuo, alla medesima data, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - quindi le Camere di commercio - l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;

Considerato che il comma 227 altresì precisa che *"Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.";*

Appurato che per l'Ente camerale si tratta di ruoli emessi per la riscossione coattiva del diritto annuale dal 2001 al 2011, affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2015;

Visto inoltre, il comma 228 del medesimo articolo 1 il quale dispone che per le sanzioni amministrative *"... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, (...) le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (...)";*

Considerato che il comma 228 in riferimento alle sanzioni amministrative precisa altresì che l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Evidenziato che la Camera di Commercio emette ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito di verbali di accertamento di violazione amministrativa elevati sia da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) che dal Registro delle Imprese per la violazione di norme in diversi settori, tra i quali:

- ritardati/omessi depositi al Registro Imprese, al REA e all'Albo delle imprese artigiane;
- sicurezza generale di prodotti/etichettatura CE;
- attività di autoriparazione;
- strumenti metrici;
- metalli preziosi;
- disciplina prezzi riguardanti i distributori di carburante.

Esaminato il comma 229 il quale dispone che gli enti creditori come le camere di commercio possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui ai commi 227 e 228 adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell'adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

Tenuto conto che a norma del successivo comma 230, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;

Preso atto del contenuto della Nota diramata da Unioncamere in data 18 gennaio 2023 (ns prot. 1819) a seguito delle richieste pervenute da parte di varie camere di commercio che chiedevano un parere a livello nazionale a proposito dello stralcio in parola;

Evidenziato che Unioncamere precisa che nessuna decisione compete alle Camere per quelle sanzioni amministrative che, pur comminate dalle stesse, vanno a beneficio dell'Erario, che è il vero ente creditore;

Tenuto conto che per sanzioni quali quelle irrogate in materia di REA, l'Ente camerale è chiamato a decidere per quanto riguarda i soli interessi;

Sottolineato che nella Nota si rileva che *“Ferma restando la piena autonomia delle camere di commercio, (...) l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico delle camere (...)”*;

Visto il Decreto del 21 novembre 2000 riguardante *“Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”*, che prevede, nella tabella A, che per i crediti fino a Euro 1.032,91 - solitamente i crediti dei ruoli del diritto annuale camerale - le spese relative alle procedure esecutive sono determinate in misura fissa;

Ricordato che sono già stati annullati automaticamente (senza possibilità di scelta alcuna) con D.L. n. 119/2018 i ruoli, fino a Euro 1.000,00, consegnati all'Agenzia Entrate Riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comprensivi di diritto annuale, oltre che sanzioni e interessi) e con D.L. n. 41/2021 i ruoli fino a Euro 5.000,00, consegnati agli Agenti di riscossione nello stesso periodo, ad alcune specifiche condizioni di reddito;

Tenuto conto altresì che la Legge di Bilancio 2023 prevede, all'art. 1, comma 222, lo stralcio automatico dei debiti affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e che quindi non saranno più emesse cartelle di intimazione di pagamento con tributi di competenza di altri enti (cd cartelle multientri), ma solo con il diritto annuale camerale;

Considerato che quindi anche la spesa sostenuta dall'Agenzia Entrate Riscossioni non sarà più ripartita fra enti diversi, ma è presumibile ipotizzare che verrà caricata solo in capo all'ente camerale;

Evidenziato che Unioncamere nella Nota citata così afferma: *“Dato il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulle camere, si ritiene che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'ente creditore”*;

Ritenuto opportuno inoltre ricordare che i commi da 231 a 248 consentono e disciplinano la definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

Preso atto che nella definizione agevolata l'iniziativa di aderirvi spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l'agente della riscossione e che gli esiti delle definizioni agevolate saranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2028;

Considerato quindi che il non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a tale cifra;

Tenuto conto che qualora si ritenesse di aderire allo stralcio, le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio con l'utilizzo dell'apposito fondo per la svalutazione dei crediti;

Preso atto che nel bilancio camerale non sussistono crediti per sanzioni e interessi fino al 2011;

Ritenuto quindi che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per la Camera di commercio I.A.A. di Trento procedere con l'annullamento dei ruoli affidati agli agenti riscossori fino al 31 dicembre 2015, per le motivazioni sopra elencate;

Ritenuto di dover procedere con una disposizione presidenziale d'urgenza in quanto la prima riunione utile della Giunta camerale è programmata per il giorno 10 febbraio p.v. e l'eventuale decisione (con relativa comunicazione all'Agenzia Entrate Riscossioni) di non aderire all'annullamento è da adottare e inviare entro il 31 gennaio p.v.;

Sentito il Dirigente dell'Area 1 - Amministrazione nonché Segretario Generale avv. Alberto Olivo, il quale ha dichiarato che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

d i s p o n e

di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti), comunicando tale decisione all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro il 31 gennaio 2023, e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;

di delegare il Dirigente dell'Area 1 - Amministrazione, nonché Segretario Generale, avv. Alberto Olivo, a firmare le comunicazioni di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022;

di adottare il presente provvedimento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. c) dello Statuto camerale, sottoponendolo a ratifica della Giunta camerale nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTE
Giovanni Bort

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)